



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 170 del 04 APR. 2024

OGGETTO: convenzione con l'Università degli Studi di Parma per la frequenza fuori rete formativa di medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia: specializzando dott. Marco Domenichini

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 04 APR. 2024 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
dott.ssa Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- ai conti economici del Bilancio dell'anno 2024, per il periodo 15/04/2024 – 29/09/2024, per complessivi € 873,75=, così suddivisi:
 - n. 51009000050 "Altri servizi non sanitari" per € 781,56;
 - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 90,18;
 - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 2,01;

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 170 del 04 APR. 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini - CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini - CTO;

Premesso che con nota del 27/03/2024, agli atti, l'Università degli Studi di Parma ha avanzato richiesta di frequenza, presso la UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva dell'ASST Gaetano Pini - CTO, del dott. Marco Domenichini, iscritto al V anno della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia del predetto Ateneo, all'uopo allegando bozza di convenzione e progetto formativo, per attività di formazione extra rete da espletarsi per il periodo dal 15/04/2024 al 29/09/2024;

Visti:

- il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- il D.Lgs. 17/08/1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 04/02/2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 13/06/2017 n. 402 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai sensi dell'art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015";

Dato atto che l'allegato 1 punto 1.2 del suindicato Decreto n. 402/2017 prevede, per le Scuole di Specializzazione, quanto segue: "al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formative, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi...omissis..." e "con riferimento all'attività formativa professionalizzante e ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 170 del 04 APR. 2024

posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura";

Atteso che il Direttore della UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva, Dott. Pierluigi Tos, con specifico riferimento ai requisiti di cui all'allegato 1 del suindicato Decreto n. 402/2017, con nota e-mail del 28/03/2024, ha confermato il possesso in capo alla UOC da lui diretta, di ulteriore capacità ricettiva in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Università degli Studi di Milano, frequentanti la struttura;

Visto lo schema di convenzione concordato tra gli uffici competenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascun soggetto partecipante, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST Gaetano Pini – CTO, l'impegno a:
 - identificare un tutor aziendale responsabile dell'organizzazione e del monitoraggio delle attività previste nel progetto formativo di che trattasi;
 - sostenere i seguenti costi:
 - servizio mensa: € 4,50/pasto/specializzando (come da deliberazione aziendale n. 54 del 10/02/2022);
 - servizio di lavaggio camici: € 0,44/die + IVA;
 - rilascio cartellino identificativo: € 1,65 + IVA;
 - erogazione formazione specifica;
 - garantire la copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, come previsto dall'art. 41, comma 3, del D Lgs. n. 368/1999;
- per l'Università degli Studi di Parma l'impegno a:
 - individuare il tutor responsabile dell'attività didattico-organizzativa dei tirocini;
 - redigere il progetto formativo e di orientamento, concordato in tutte le parti con il tutor individuato dall'ASST Gaetano Pini – CTO;

Dato atto che è stato individuato quale tutor aziendale la Dott.ssa Letizia Marengi, a cui è affidato il monitoraggio e la verifica delle attività di formazione integrative nel rispetto delle prescrizioni di cui alla convenzione da sottoscrivere;

Dato altresì atto che la convenzione di che trattasi avrà durata dal 15/04/2024 al 29/09/2024;

Considerato l'interesse alla promozione di forme di collaborazione che, da un lato, consentano all'Università di avvalersi di strutture e servizi extrauniversitari per attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademico-professionale, dall'altro, all'Azienda di consolidare le proprie strutture di competenza, rafforzando il rapporto clinico-scientifico con le Istituzioni universitarie stesse;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva, conservati in atti;

Dato atto, come attestato dalle competenti UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità e UOC Affari Generali e Legali, che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 873,75=, è annotato ai conti del Bilancio dell'esercizio 2024, così come indicato nel primo foglio della presente deliberazione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 170 del 04 APR. 2024

Ritenuto di autorizzare la stipula della convenzione di che trattasi che avrà durata dal 15/04/2024 al 29/09/2024, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento, espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;
-

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Parma, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per lo svolgimento di attività di formazione specialistica presso la UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva dell'ASST Gaetano Pini – CTO, non inclusa nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia del suindicato Ateneo, da parte del dott. Marco Domenichini;
2. di individuare la Dott.ssa Letizia Marengi, quale tutor aziendale cui è affidato il monitoraggio e la verifica delle attività di formazione nel rispetto delle prescrizioni di cui alla convenzione in parola;
3. di precisare che la presente convenzione avrà durata dal 15/04/2024 al 29/09/2024, corrispondente al periodo di tirocinio extra rete dello specializzando interessato;
4. di dare atto che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 873,75=, è annotato ai conti del Bilancio dell'esercizio 2024, così come indicato nel primo foglio della presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 170 del 04 APR. 2024

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: dott.ssa S. Tripodi
Atti n. 2024-1.1.3/1.17



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 170 del 04 APR. 2024

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 05 APR. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

www.AlboPretorioOnline.it 05104124

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, (P.I. 00308780345), di seguito denominata Università, con sede legale in Via Università n. 12 Parma, nella persona del Rettore Paolo Martelli, nato a Parma il 25/04/1960,

e

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO di Milano, con sede legale in Piazza Cardinal Ferrari, 1 – Milano codice fiscale/partita IVA 093205300968, d'ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentata dalla Dott.ssa Paola Lattuada, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa,

VISTI

- il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e successive modifiche e integrazioni;

- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”, in particolare l’art. 3;
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del D.I.M n. 402/2017, Allegato 1, per l’attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- il soggetto ospitante dichiara di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche

assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la UOC Chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva diretta dal Dott. Tos Pierluigi, il Dott. Marco Domenichini, nato a Parma (PR) il 09/06/1993, medico in formazione specialistica presso la Scuola di specializzazione in ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (d'ora in poi denominato "tirocinante").

Art. 3

Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 15/04/2024 al 29/09/2024; il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti e accettazione del tirocinante.

Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4

Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell' UOC Chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva diretta dal Dott. Tos Pierluigi;

Art. 5

Obiettivi e modalità del tirocinio

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel seguente programma formativo individuale allegato alla presente convenzione quale sua parte integrante.

Art. 6

Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7

Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 8

Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 9

Tutela assicurativa

Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare. Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999 nonché, dell'art. 3 comma 4 del D.I. 68/2015, dell'art. 3 comma 3 del D.I. n. 716/2016 e dell'all. 1 art.1.6 del D.I. n. 402/2017, durante la sua permanenza presso dette strutture, egli sarà assicurato a cura del soggetto ospitante contro eventuali infortuni o malattie riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

Art. 10

Sicurezza e Formazione

Agli specializzandi, in base al D.Lgs. 81/08, viene svolta la formazione in materia di sicurezza fino al rischio medio dall'Università degli Studi di Parma, per il tramite dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma. La Formazione

Specifica dell'attività svolta sarà a carico dell'ente ospitante.

L'ASST si impegna, per il solo periodo di permanenza dello studente/specializzando presso l'ASST, a garantire la sorveglianza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in continuità con il giudizio di idoneità emesso dal MC/MA dell'Università degli Studi di Parma, per il tramite dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, ove ricorrano i presupposti di legge.

Sarà cura del soggetto ospitante fornire agli specializzandi le informazioni necessarie a conoscere i rischi professionali a cui sono esposti anche in relazione alla attività e alle misure di prevenzione e sicurezza adottate da parte dell'Ente, nonché a fornire gli eventuali dispositivi di protezione individuali con l'eventuale addestramento per i DPI salvavita.

Gli specializzandi sono tenuti ad adottare, comportamenti che tutelino la salute e la sicurezza personale, dei Dipendenti dell'Ente e dell'ambiente, secondo le istruzioni ricevute dal Direttore dell'Unità Operativa o dal Tutor o altra figura preposta.

Art. 10 bis

Obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti (per le Scuole in: Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; Cardiochirurgia; Chirurgia generale; Chirurgia toracica; Chirurgia vascolare; Fisica Medica; Malattie dell'apparato cardiovascolare; Medicina nucleare; Neurochirurgia; Oftalmologia; Ortopedia e traumatologia; Radiodiagnostica; Radioterapia; Urologia)

Se l'attività, oggetto della presente convenzione, prevede l'impiego di radiazioni ionizzanti e gli Specializzandi coinvolti nell'attività sono classificati esposti alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. n.101/2020, gli Esperti di Radioprotezione dell'AOUPR e dell'Azienda Ospitante, attuano rispettivamente i seguenti

adempimenti:

- 1) l'Esperto di Radioprotezione dell'Azienda Ospitante invia all'Esperto di Radioprotezione dell'AOUPR le informazioni necessarie alla classificazione del lavoratore ai sensi del DLgs 101/2020;
- 2) Sulla base di queste informazioni, L'ERP dell'AOUPR classifica il lavoratore, predispone la scheda dosimetrica personale e, se è il caso, il libretto di radioprotezione. Per il lavoratore classificato esposto il Medico Autorizzato dell'AOUPR predispone il Documento Sanitario Personale. Nell'ambito dell'accordo vigente, gli Esperti di Radioprotezione, di concerto con gli esercenti delle zone classificate definiscono un vincolo di dose appropriato in relazione alla attività da svolgersi.
- 3) L'Azienda Ospitante si impegna a effettuare la sorveglianza dosimetrica consegnando al lavoratore i dispositivi per il monitoraggio individuale della dose e a trascrivere le valutazioni dosimetriche sul relativo libretto di radioprotezione per i lavoratori classificati di Cat. A ovvero a trasmettere all'Esperto di Radioprotezione dell'AOUPR i dati dosimetrici del lavoratore con la periodicità (almeno semestrale) concordata tra gli ERP per i lavoratori classificati di Cat. B.
- 4) Il Datore di Lavoro e l'Esperto di Radioprotezione dell'Azienda Ospitante provvedono ad informare e rendere edotti i lavoratori sui regolamenti, i rischi specifici, le norme e/o procedure di radioprotezione presso le proprie aree e zone classificate in cui si svolgerà l'attività ai sensi del D.Lgs.101/2020.
- 5) I lavoratori ricevono i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da parte dell'Azienda Ospitante nel caso in cui l'attività e/o l'idoneità del lavoratore lo richieda. Qualora il lavoratore necessiti di DPI personalizzati per l'espletamento dell'attività con radiazioni ionizzanti oggetto della presente convenzione (esempio: occhiali Anti-x con lenti graduate), da utilizzare durante l'intero periodo formativo,

egli utilizzerà la dotazione ricevuta presso l'AOUPR.

Referenti per la sorveglianza fisica della radioprotezione sono:

per l'AOUPR:

- gli Esperti di Radioprotezione del Servizio di Fisica Medica

Servizio di Fisica Sanitaria AOUPR (Segreteria tel. 0521703183 - email

bpiccinich@ao.pr.it).

per l'ASST:

- gli Esperti di Radioprotezione del Servizio di Fisica Medica

Dott.ssa Claudia Carbonini (e-mail claudia.carbonini@ospedaleniguarda.it)

Art. 11

Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

Art. 12

Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il tirocinante è tenuto a osservare la normativa in materia di *privacy*, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e

professionale (Regolamento (UE) n. 2016/679) e al D.lgs n. 101 del 10 agosto 2018 relativo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento UE.

Art. 13

Elezione di domicilio e foro di competenza

Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:

- Università – Via Università, 12 43121 Parma;
- ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO di Milano, con sede legale in Piazza Cardinal Ferrari, 1 – Milano è fatto obbligo alle Parti di comunicare per iscritto tramite PEC l'eventuale cambio di domicilio.

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante e l'Università degli studi di Parma in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Art. 14

Anticorruzione e Trasparenza

Nell'esecuzione della presente convenzione, le parti sono tenute all'osservanza della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e al Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii. e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità e integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive od omissive,

impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

Le parti si impegnano, altresì, a rispettare i vigenti codici di comportamento nazionali e aziendali di settore e le vigenti norme in materia di incompatibilità e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse. In particolare, entrambe le parti, e per essi il loro personale, si impegnano, pena la risoluzione della presente convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, come recepiti dai rispettivi codici di comportamento.

Art. 15

Imposta di bollo

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base alla Tariffa parte II - Art.4 allegata al DPR 26.4.1986 n.131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art.2 della tariffa allegata al DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolto in modo virtuale. L'imposta di bollo rimane a carico del Soggetto Promotore.

Art. 16

Firma digitale

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Art. 17

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università di Parma.

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ degli studi di Parma

(Rettore Paolo Martelli)

FIRMA PER L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G.

Pini-CTO

Il Direttore Generale

(Dott.ssa Paola Lattuada)

www.Albopretorionline.it 05/04/24

Allegato 1 – Programma formativo per l'attività fuori rete formativa per medici in formazione specialistica Scuole di Specializzazione

I. Dati del medico in formazione

Nome MARCO Cognome DOMENICHINI		
Nato a PARMA il 09/06/1993		
Codice fiscale DMNMRC93H09G337A		
Telefono 3713058382		
e-mail MARCO.DOMENICHINI@UNIPR.IT		
U.O. in cui si svolge la formazione specialistica: CLINICA ORTOPEDICA		
Tutor universitario (Ateneo):	tel.	E-mail
Tutor aziendale: Dott. Tos	tel. 02947743209	E-mail
Scuole di specializzazione: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA		
A.A. 2023/2024		

Università di provenienza: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

II. Dati relativi alla richiesta di attività fuori rete formativa

Ente/Azienda o Ateneo ospitante UOC CHIRURGIA DELLA MANO E MICROCHIRURGIA RICOSTRUTTIVA ASST G.PINI – CTO DI MILANO (MI)

Data di inizio e conclusione del periodo di formazione fuori rete: dal 15/04/2024 al 29/09/2024. <i>(il periodo deve rientrare nell'anno accademico di iscrizione)</i>

<p>- Conoscenze, abilità e competenze che ci si prefigge di acquisire Le conoscenze che si prefiggono sono incentrate su tutti gli ambiti della patologia della mano, del polso e del gomito sia per quanto concerne la patologia traumatica recente sia per i postumi traumatici (fratture, lussazioni, lesioni tendinee, vascolari, nervose e cutanee), sia le patologie degenerative infiammatorie (artrosi ed artrite reumatoide), sia le patologie malformative che neoplastiche. In particolare, l'applicazione delle tecniche microchirurgiche e ricostruttive che permettano di affrontare al meglio patologie di difficile soluzione come le importanti perdite di sostanza, le infezioni, le pseudoartrosi e le lesioni nervose degli arti.</p> <p>- Piano delle attività formative del periodo di formazione Le principali patologie e gli ambiti che si vogliono approfondire comprenderanno:</p> <ul style="list-style-type: none">- sindrome del Tunnel Carpale, del tunnel cubitale e sindromi canalicolari in genere- artrosi trapezio-metacarpale (rizoartrosi) e artrosi della mano
--

- paralisi inveterate arti periferiche e centrali - Trasposizioni tendinee / chirurgia funzionale
 - patologie traumatiche e postumi del polso, della mano e del gomito
 - patologie degenerative del polso, della mano e del gomito
 - perdita di sostanza cutanea, tendinea, ossea
 - instabilità carpali
 - lesioni dei tendini flessori ed estensori e loro complicanze
 - lesioni acute ed inveterate dei nervi periferici
 - fratture e pseudo-artrosi dello scafoide e in generale dell'arto superiore
 - malformazioni congenite della mano e dell'arto superiore
 - artrite reumatoide e patologie reumatiche della mano, del polso e del gomito
 - CRPS II – dolore neuropatico di origine neurogena
 - necrosi ossee e muscolari
 - neoplasie
 - tenosinoviti stenose (dita a scatto, Malattia di De Quervain)
 - protesi di polso e mano
- Attività da svolgere nel periodo di formazione

Attività di sala operatoria per approfondire le tecniche e le metodologie super-specialistiche per le patologie elencate precedentemente.

Attività ambulatoriali e di reparto, dedicate ai pazienti in cura e alla valutazione clinico-terapeutica di nuovi casi anche con patologie meno frequenti e di difficile trattamento

Eventuale possibilità di partecipare attivamente ad attività di ricerca cercando possibilità di confronto e collaborazione tra gli Atenei.

III. IMPEGNI SOTTOSCRITTI DALLE PARTI

Firmando questo documento, lo studente, l'Ateneo di provenienza e l'Azienda/Ateneo ospitante, dichiarano di impegnarsi a rispettare gli accordi come di seguito specificato.

Il medico in formazione	
Firma..... <i>Marco Dominichini</i>	Data: 21/03/2024

L'Ateneo di provenienza	
Dichiara che l'accordo sul programma di formazione proposto è conforme all'ordinamento della scuola e approvato dal consiglio della stessa.	
Il periodo di formazione è curriculare.	
Direttore della Scuola	
<i>Pietro Memisaleo</i>	Data: 21.3.2024
Firma del Direttore della Scuola e timbro ufficiale	
<i>P. Memisaleo</i>	

www.Albopretorionline.it 05104124

L'Azienda/Ateneo ospitante

La copertura assicurativa è a carico:


della struttura ospitante

del medico in formazione

Dichiariamo che il programma di formazione proposto, è approvato.


A conclusione del periodo di attività fuori rete formativa, l'Ateneo rilascerà un certificato al medico in formazione (vedi certificato delle attività formative svolte)

Direttore della Scuola (Università di Parma)


.....
P. MANISCALCO

Data: 21.3.2024

Firma del tutor della Struttura Ospitante e
Timbro ufficiale


CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
PEDIATROLOGICO GAETANO PINI / CTO
P.le Galea 2, Pini - Tel. 02.582961

.....
C.F. 15096670974219Q

www.Albopretorionline.it 05194/24